



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2026 esecutiva dal
01/06/2026

Entrato in vigore il 22/06/2026 (ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

SOMMARIO

TITOLO I - NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA..... 6

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 6

Articolo 1 - Normativa di riferimento	6
Articolo 2 - Oggetto e definizioni	6
Articolo 3 - Competenza	7
Articolo 4 - Responsabilità	7
Articolo 5 - Servizi funebri a pagamento e gratuiti	8
Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico	8
Articolo 7 - Controlli e sanzioni	9

CAPO II - I FERETRI 9

Articolo 8 - Deposizione del cadavere in feretro	9
Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	10
Articolo 10 - Fornitura gratuita dei feretri	11
Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento	12

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI 12

Articolo 12 - Modalità di trasporto	12
Articolo 13 - Esercizio del servizio di trasporti funebri	12
Articolo 14 - Orario dei trasporti funebri	13
Articolo 15 - Norme generali per il trasporto	13
Articolo 16 - Riti religiosi e civili	14
Articolo 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	14
Articolo 18 - Trasporto per seppellimento o cremazione	15
Articolo 19 - Trasporto e sepolture in luogo diverso dal cimitero	16
Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero	16
Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti	16
Articolo 22 - Rimessa delle autofunebri	17

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI 18

CAPO I - I CIMITERI 18

Articolo 23 - Elenco cimiteri	18
Articolo 24 - Requisiti per la sepoltura nei cimiteri di Santa Margherita Ligure	18
Articolo 25 - Disposizioni di carattere generale	19
Articolo 26 - Smaltimento dei rifiuti	21

CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	21
Articolo 27 – Inumazione.....	21
Articolo 28 – Cippo	22
Articolo 29 – Tumulazione	23
Articolo 30 – Tumulazione Provvisoria	24
CAPO III – ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI.....	25
Articolo 31 – Esumazioni ordinarie	25
Articolo 32 – Esumazioni straordinarie	26
Articolo 33 – Estumulazioni.....	27
Articolo 34 – Esumazioni ed estumulazioni.....	28
Articolo 35 – Raccolta delle ossa.....	28
Articolo 36 – Oggetti sepolti.....	28
Articolo 37 – Materiale recuperato	29
Articolo 38 – Rifiuti cimiteriali	29
CAPO IV – CREMAZIONE.....	30
Articolo 39 – Cremazione.....	30
Articolo 40 – Crematorio	30
Articolo 41 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	30
Articolo 42 – Urne cinerarie	32
Articolo 43 – Affidamento dell'urna cineraria	32
Articolo 44 – Dispersioni delle ceneri.....	33
CAPO V – POLIZIA DEI CIMITERI	34
Articolo 45 – Orario	34
Articolo 46 – Disciplina dell'ingresso	35
Articolo 47 – Divieti speciali	35
Articolo 48 – Riti funebri.....	36
Articolo 49 – Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe dei campi comuni	36
Articolo 50 – Fiori, piante e materiale ornamentale	37
TITOLO III - CONCESSIONI	39
CAPO I – TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	39
Articolo 51 – Sepulture private	39
Articolo 52– Durata delle concessioni	40
Articolo 53– Modalità delle concessioni	40
Articolo 54– Uso delle sepolture private.....	41

Articolo 55– Manutenzione delle sepolture private	42
Articolo 56– Costruzione dell’opera – Modalità, oneri e termini	43
CAPO II – SUBENTRI E RINUNCE.....	44
Articolo 57 – Subentri	44
Articolo 58 – Rinuncia a sepolture private	44
Articolo 69 – Rinuncia a concessioni di aree per costruzione di sepolture private	45
CAPO III– REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	45
Articolo 60 – Revoca	45
Articolo 61 – Decadenza	46
Articolo 62 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	47
Articolo 63 – Estinzione	48
Articolo 64 – Rinuncia o abbandono di sepolture private	48
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	50
CAPO I – AUTORIZZAZIONI E IMPRESE.....	50
Articolo 65 – Autorizzazioni e imprese	50
Articolo 66 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private	51
Articolo 67 –Responsabilità e deposito cauzionale	51
Articolo 68 – Sepolture private	52
Articolo 69 – Introduzione mezzi e deposito materiale	52
Articolo 70 – Orario di lavoro e sospensione dei lavori	52
Articolo 71 – Collocazione di ricordi funebri	53
Articolo 72 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	53
CAPO II – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.....	54
Articolo 73 – Caratteristiche costruttive dei loculi	54
Articolo 74 – Progettazione e costruzione di sepolture private	55
CAPO III – ATTIVITA’ FUNEBRE	55
Articolo 75 – Imprese funebri	55
Articolo 76 – Incompatibilità e divieti	56
TITOLO V – TUMULAZIONI DI ANIMALI	58
CAPO I – Disposizioni generali	58
Articolo 77 – Normativa in materia di cimiteri di animali	58
Articolo 78 – Definizioni	58

Articolo 79 – Tumulazione degli animali di affezione.....	59
---	----

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....60

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE60

Articolo 80 – Monumenti per i cittadini benemeriti	60
Articolo 81 – Registro delle sepolture	60
Articolo 82 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	61
Articolo 83 – Anagrafe cimiteriale	62
Articolo 84 – Scadenziario delle concessioni	62
Articolo 85 – Illuminazione votiva	62
Articolo 86 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	63
Articolo 87 – Cautele	63
Articolo 88 – Concessioni pregresse e riconcessione delle sepolture	63
Articolo 89 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	64
Articolo 90 – Tariffe	64
Articolo 91 – Sanzioni	65
Articolo 92 – Norma finale e di rinvio	65
Articolo 93 – Entrata in vigore e norme transitorie.....	66

TITOLO I - NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Normativa di riferimento

Il presente regolamento è formulato in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10/09/1990 n. 285, nella Legge 30/03/2001 n. 130, nella L.R. n. 24 del 04/07/2007, nella L.R. n. 34 del 06/08/2009, nel regolamento regionale 11/03/2008 n. 1, nella deliberazione della G.R. n. 258 del 14/03/2002, nella L.R. 24/2007, nella L.R. 15/2020, nella Legge n. 26/2001, nel D.P.R. 254/2003, nel Regolamento Regionale n. 3/2017, nella D.G.R. n. 500 del 23/05/2024 e nelle leggi e circolari sanitarie in materia.

Articolo 2 - Oggetto e definizioni

Il contenuto di questo regolamento ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano la polizia mortuaria e cimiteriale in ambito comunale, sono dirette a tutte le persone ed alla pubblica amministrazione e tendono a prevenire quei pericoli che possono derivare dalla morte delle persone.

Le definizioni che ricorrono nel presente regolamento hanno il seguente significato:

1. feretro: è il contenitore ove viene posta la salma da seppellire di materiale previsto dalla normativa vigente;
2. inumazione: è la sepoltura della salma in terra;
3. tumulazione: è la sepoltura di una salma in un loculo o tomba;
4. traslazione: è il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro nell'ambito dello stesso cimitero od in un altro;
5. esumazione: è il recupero dei resti ossei dalla terra;
6. estumulazione: è il recupero dei resti ossei o mortali da un loculo od una tomba;

7. ossario comune: è il luogo ove vengono accolti i resti ossei a seguito di esumazioni ed estumulazioni e dei quali alcuno ha chiesto diversa destinazione;
8. nicchia cineraria: è il manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri conseguenti ad una cremazione;
9. cinerario comune: è il luogo ove vengono accolte le ceneri provenienti da cremazione nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione

Articolo 3 - Competenza

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono svolte dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e giusta deliberazione della G.R. n. 258 del 14/03/2002.

Le suddette funzioni possono essere delegate a personale comunale competente in materia.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia sono determinate con il Regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 107, co. 3 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti, riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme Deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, custodia e vigilanza, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non si assume alcuna responsabilità per atti commessi o danni provocati nei cimiteri da

persone estranee al proprio servizio e alla sua struttura, o per mezzi e strumenti utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 5 - Servizi funebri a pagamento e gratuiti

I servizi funebri possono essere a pagamento o gratuiti. Quelli a pagamento sono svolti dalle agenzie di onoranze funebri che svolgono regolarmente la loro attività.

Qualora il defunto sia indigente o privo di reti familiari accertate o verificabili, o appartenente a una famiglia bisognosa, sono gratuiti e posti in carico al Comune i seguenti servizi:

- Servizio funebre (fornitura cassa, trasporto feretro dal luogo di decesso a quello di sepoltura)
- Disbrigo delle pratiche inerenti
- Operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune

Lo stato di indigenza del defunto privo di reti familiari è determinato quando la persona deceduta non possiede i mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi, come rilevato da pregressa conoscenza dello stesso da parte dei Servizi Sociali comunali o da accertamenti effettuati d'ufficio dall'Ente attraverso i canali istituzionali (INPS, Agenzia delle Entrate, Catasto)

L'impresa di pompe funebri cura tutto il procedimento funerario sino alla sepoltura della salma con le modalità ed i compiti indicati dall'art. 6 bis L.R. 04/07/2007 n. 24 introdotto con l'art. 4 L.R. 11/03/2008 n. 4.

Articolo 6 – Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio cimiteriale presso il Comune di Santa Margherita Ligure e all'interno dell'ufficio del custode:

- L'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero, nonché la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali;
- Copia del presente Regolamento;
- L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- L'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 7 - Controlli e sanzioni

Il corpo di Polizia Municipale è autorizzato a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia mortuaria comminando le sanzioni previste dall'art. 5 bis L.R. 24/2007 introdotto con l'art. 3 L.R. 4/2008 per le violazioni ivi indicate, salvo che il fatto non costituisca reato.

CAPO II - I FERETRI

Articolo 8 – Deposizione del cadavere in feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui all'art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, oppure portatore di radioattività, la ASL detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute e nelle varie fasi del procedimento.

Articolo 9 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito della Regione, le casse devono rispettare i materiali e le modalità costruttive riportate nella Legge Regionale n. 15/2020.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una in legno, l'altra di metalli, nel rispetto del D.M. 7/2/2002 e del D.M. 9/7/2002.

Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Liguria, i requisiti delle casse sono quelli stabili dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990 e dal D.M. della Salute 28/6/2007:

a) per inumazione:

Il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.).

Le casse dovranno avere i requisiti previsti dalla Legge Regione Liguria n. 15/2020 e dal D.P.R. 285/1990; all'interno della cassa deve essere collocata una barriera in materiale biodegradabile (Mater – Bi), purché non decedute per malattia infettivo – diffusiva, anche per trasporti superiori a 100 Km dal luogo di decesso, come previsto dal D. M. 2007; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990;

b) per tumulazione:

il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990;

c) per trasferimento all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché degli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 e del DPCM 26/5/2000 Tab A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per la cremazione:

il cadavere deve essere chiuso in una cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a).

All'interno della cassa deve essere collocata una barriera in materiale biodegradabile (Mater – Bi) anche per le salme decedute per malattie infettivo– diffuse designate alla cremazione;

I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva – diffusa, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), salvo se destinate a cremazione, per cui si inserisce la barriera di cui alla lettera d).

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato, per essere trasferito in un altro Comune o in un'altra sepoltura, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e della sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco.

Se il cadavere proviene da un altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

Nella inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile all'interno della cassa di legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità con D.M. 28/6/2007 ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990:

Sia la cassa di legno sia quella di metallo, devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 – Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune di Santa Margherita Ligure, fornisce gratuitamente la cassa e il servizio di trasporto dal luogo di decesso a quello di sepoltura, nei casi di indigenza del defunto, purché sia residente in questo Comune al momento del decesso.

Lo stato di indigenza è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Articolo 11 – Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene solo la data della morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 – Modalità di trasporto

Il trasporto funebre è regolamentato dall'articolo 19 della Legge Regionale n. 15/2020.

Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi di trasporto e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo di decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte.

Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso al luogo di osservazione, all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi di commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre mediante l'utilizzo di mezzi idonei e sufficiente personale, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o un suo incaricato.

Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi dell'ASL, ai sensi dell'art. 19 commi 5 e 6 della Legge Regionale n. 15/2020.

Articolo 13 – Esercizio del servizio di trasporti funebri

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Chiunque effettui il trasporto di feretri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 14 – Orario dei trasporti funebri

Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- orari e modalità di svolgimento dei servizi
- giorni di sospensione dell'attività funebre
- percorso dei veicoli interessati ai trasporti

I trasporti funebri sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento sono definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre. Qualora vi siano esequie svolte in altri Comuni, oppure possibili ritardi nell'arrivo della salma al cimitero, e ciò contrasti con la possibilità di tumulazione immediata, La salma stessa verrà collocata nell'idoneo locale cimiteriale e tumulata il giorno successivo.

Il gestore del Cimitero fisserà di norma l'ora dei funerali, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, della disponibilità per lo svolgimento del rito funebre e delle indicazioni dei familiari.

Articolo 15 – Norme generali per il trasporto

In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 19 della Legge Regionale n. 15/2020 e all'articolo 9 del presente Regolamento. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del decesso o di pregressa sepoltura.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura del feretro

per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o presso il forno crematorio.

Può essere richiesto lo svolgimento di un corteo funebre che accompagni il feretro nel percorso dall'abitazione del defunto alla parrocchia di appartenenza o, più in generale, al luogo di onoranza.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone segnalati al Comune, lo stesso prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Per eventuali richieste di cerimonie da effettuarsi presso i cimiteri cittadini, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

Nei giorni festivi, stabiliti dalla Legge 260/1949 e successive mm. e ii., comprese le domeniche, la festa del Santo Patrono e nel giorno di chiusura settimanale del cimitero, non sarà consentito alcun trasporto funebre all'interno del territorio comunale.

Articolo 16 – Riti religiosi e civili

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che di altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Il Comune assicura spazi pubblici, all'interno del Cimitero Comunale, idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Articolo 17 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive – diffusive la competente ASL competente per territorio, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme ed i cadaveri portatori di radioattività, la competente ASL territoriale, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Articolo 18 – Trasporto per seppellimento o cremazione

Il trasporto dei cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Comune, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, prodotto dall'incaricato al trasporto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Il trasporto di cadavere da comune al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal comune ove è avvenuto il decesso.

Per i morti di malattie infettive diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 19 – Trasporto e sepolture in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture diverse dal Cimitero, è autorizzato dal Dirigente o suo delegato, con decreto, a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 19 e seguenti e dall'articolo 43 della Legge Regionale n. 15/2020.

Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi diversi o privati è autorizzato dalla Pubblica Autorità la quale ne dispone il trasporto rilasciando copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso, come previsto dall'articolo 5 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993.

Articolo 20 – Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto internazionale dei cadaveri è svolto in ottemperanza alle normative vigenti, come richiamato dall'art. 26 della Legge Regionale n. 15/2020.

Articolo 21 – Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente o suo delegato.

La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco avente le caratteristiche previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con piombo o altro analogo sistema, o rivettate. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto il processo verbale di consegna dell'urna cineraria.

Articolo 22 – Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/1990 e dall'articolo 24 della Legge Regionale n. 15/2020.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - I CIMITERI

Articolo 23 – Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265, e dell'art. 4 della Legge Regionale n. 15/2020, il Comune di Santa Margherita Ligure provvede al servizio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, ne seguenti cimiteri costituiti sul territorio comunale:

- Cimitero Centrale
- Cimitero frazionale di Nozarego
- Cimitero frazionale di San Lorenzo della Costa

I Cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno delle aree riservate a sepolture private, individuali, di famiglia, per la collettività.

La destinazione di tali aree e le relative caratteristiche tecniche, conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990, sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 24 – Requisiti per la sepoltura nei cimiteri di Santa Margherita Ligure

Per essere tumulati nel Cimitero Centrale e nei frazionali, il defunto deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- a) nato a Santa Margherita Ligure ed ivi residente al momento della morte
- b) nato altrove, ma residente a Santa Margherita Ligure al momento del decesso
- c) né nato, né residente in questo comune al momento della morte, ma che vi siano sepolti parenti e/o affini in linea retta o collaterale sino al secondo grado, nonché il coniuge. Il ricongiungimento dei defunti è concesso solo con l'introduzione di ceneri o resti ossei in loculo o cella ossario, ove vi siano tumulati i parenti e/o affini in linea retta collaterale di secondo grado.

- d) essere stato già residente nel Comune, e che al momento del decesso ha stabilito la propria residenza presso strutture socio sanitarie e socio assistenziali situate fuori dal Comune (art. 34 lettera c) Legge Regionale n. 15/2020).

È altresì consentita la tumulazione nel Cimitero Centrale e nei frazionali, ai defunti che per pur non avendo, al momento del decesso, uno dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) d), hanno maturato nel corso della vita uno dei seguenti requisiti:

- e) nato a Santa Margherita Ligure ed ivi residente al momento della nascita
- f) non nato a Santa Margherita Ligure ma ivi residente al momento della nascita
- g) I bambini fino a 3 anni, né nati, né residenti, né morti a Santa Margherita Ligure
- h) essere stati residenti nel Comune di Santa Margherita Ligure per un periodo continuativo di almeno 20 anni.

In deroga ai requisiti ordinari previsti dal presente Regolamento, è consentita l'introduzione di resti mortali riferiti a un numero massimo di due defunti, che non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Tale facoltà è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'istanza sia presentata da soggetti titolari di almeno quattro concessioni cimiteriali relative a loculi o celle ossario.

Nel cimitero centrale sono sepolte le salme delle persone in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) h).

Nei cimiteri frazionali sono tumulate le salme delle persone che nella frazione avevano la residenza, oppure domicilio; nel caso di disponibilità di posti nei cimiteri frazionali, saranno soddisfatti i desideri espressi dalle persone in vita, di essere tumulati nei cimiteri frazionali.

Oltre alle persone di cui ai punti precedenti, possono essere sepolti nei cimiteri del territorio di Santa Margherita Ligure, coloro che hanno la disponibilità di cappelle private, indipendente dal loro luogo di nascita, residenza anagrafica e morte.

Articolo 25 – Disposizioni di carattere generale

È vietata la sepoltura di cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, fatte salve le disposizioni della Legge Regionale n. 24/2007 e successive mm. e ii., nonché del Regolamento regionale 11 marzo 2008.

Alla manutenzione dei cimiteri il Comune provvede o con personale proprio oppure mediante affidamento a terzi, con eccezione della tenuta dei registri amministrativi e delle attività connesse nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

Tutte le operazioni riguardanti il trattamento dei cadaveri o loro resti, nonché di prodotti abortivi e del concepimento sono di esclusiva competenza degli addetti al cimitero.

In tutti i cimiteri, possibilmente, deve essere assicurato un servizio di custodia.

Gli addetti al Cimitero, intesi come coloro che svolgono attività di custodia e i necrofori, per ogni cadavere, parte di esso o ossa, ricevuti, ritira e conserva presso il proprio ufficio il permesso alla sepoltura rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di cui all'articolo 6 del D.P.R. 285/1990; inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del citato D.P.R. iscrive giornalmente in un apposito registro, vidimato dal Sindaco in qualità di autorità sanitaria, in doppio esemplare, le generalità delle persone i cui cadaveri vengono inumati, tumulati o cremati, con tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 dell'articolo 52 D.P.R. 285/1990.

Il predetto registro è tenuto a disposizione, nel rispetto della normativa sulla privacy, a disposizione di chiunque vi abbia interesse alla consultazione, previa domanda scritta motivata, e alla presenza di un addetto.

La figura del custode deve garantire inoltre, il decoro del luogo dei cimiteri.

Competono esclusivamente al Comune, o a una ditta incaricata, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 285/1990 e della Legge Regionale n. 15/2020.

Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi anche dell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio per gli aspetti igienico – sanitari.

All'interno del Cimitero è ubicata la camera mortuaria, per la deposizione dei feretri in attesa di seppellimento, e nelle more che i famigliari compiano tutte le necessarie formalità.

Le salme entrano nel cimitero centrale e nei frazionari dopo che i parenti o gli aventi diritto hanno concordato con gli addetti del cimitero una collocazione e hanno firmato la stessa per accettazione.

È fatto divieto di alloggiamento temporaneo delle salme nelle cappelle private. Per alloggiamento temporaneo si intende il luogo dove la salma viene temporaneamente custodita ed esposta prima delle esequie e della sepoltura o cremazione.

Articolo 26 – Smaltimento dei rifiuti

I rifiuti, quali fiori, ceri, corone, ecc., devono essere raccolti in appositi contenitori messi a disposizione dell'utenza all'interno del cimitero e vengono svuotati a cura degli addetti nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani.

È severamente vietato depositare nei suddetti cassonetti rifiuti costituiti da materiale solido, quali rottami, lapidi e simili, i quali dovranno essere avviati separatamente negli appositi siti di smaltimento.

CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 27 – Inumazione

I campi comuni di inumazione, con caratteristiche geologiche e mineralogiche, sono divisi in riquadri, contrassegnati da numeri e lettere, e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, senza soluzione di continuità.

Tutte le operazioni inerenti l'inumazione sono svolte esclusivamente dal personale addetto al cimitero, e sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) durante lo svolgimento delle operazioni va mantenuta la debita distanza di sicurezza dall'area di sepoltura;
- b) le operazioni di inumazione sono riservate esclusivamente al personale autorizzato;
- c) nel caso di particolari esigenze relative al rito funebre, l'impresa incaricata al funerale è tenuta ad informare preventivamente il responsabile del cimitero per valutarne la fattibilità

Le sepolture per inumazione avvengono per 10 anni, dal giorno del seppellimento, senza possibilità di rinnovo, con un'ulteriore estensione di 5 anni in caso di incompleta mineralizzazione della salma, dal giorno del seppellimento. L'area di seppellimento viene assegnata qualora non sia richiesta una sepoltura privata, nonché nei casi in cui vi siano resti, non completamente mineralizzati, provenienti da esumazioni o estumulazioni. L'assegnazione dell'area è gratuita nel caso di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o privo di reti familiari accertate o verificabili, come specificato nell'art. 5 del presente regolamento.

Potranno richiedere l'inumazione i familiari del defunto quali il coniuge/parte dell'unione civile, il convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della Legge

76/2016, il convivente anagrafico, i parenti e gli affini individuati ai sensi degli artt. 74 e ss. del Codice Civile, il tutore legale del defunto, anche in forma disgiunta, o loro delegati.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra, almeno 0,30m e a 2m di profondità dal piano, ed avere le seguenti misure:

- a) per i cadaveri di persone di oltre 10 anni: al fondo lunghezza 2,20m e larghezza 0,80m
- b) per i cadaveri minori di 10 anni: al fondo lunghezza 1,50m e larghezza 0,50m

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie o utilizzando metodiche facilitino la mineralizzazione della salma.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.

Nel caso di violazione di quanto previsto al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 90 del presente Regolamento.

Articolo 28 – Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o da un eventuale gestore, costruito con un materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante un numero progressivo.

Sul cippo sarà posta, sempre a carico del comune o di un eventuale gestore, una targhetta di materiale inalterabile e resistente agli agenti atmosferici, con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione, la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Le dimensioni delle lapidi saranno determinate con provvedimento della Giunta Comunale, al fine di uniformare tutte le lapidi dei campi cimiteriali. Su queste lapidi dovranno essere apposti solamente il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte, ed eventualmente una piccola epigrafe di ricordo.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 285/1990, procede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida al concessionario o aventi diritto, addebitando agli stessi le spese sostenute.

Articolo 29 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal comune o da concessionari di aree ove si intende conservare per un periodo di tempo determinato o perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a tumulazione, sono oggetto di concessione e sono regolate dal Titolo III capo I del presente Regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere le dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25m, altezza 0,70m e larghezza 0,75m. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Per gli ossari individuali, l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di 0,70m, di larghezza 0,30m e di altezza 0,30m.

Nel loculo alla presenza del feretro è permessa la collocazione di una o due cassette, a seconda della dimensione del loculo, per ossa o per urne cinerarie.

Sono consentite tumulazioni di feretri insieme a cassette di resti mortali, resti ossei e urne cinerarie, fino a capienza della sepoltura. La Giunta Comunale potrà stabilire specifiche tariffe per l'utilizzo multiplo delle sepolture che si aggiungono agli oneri per le concessioni cimiteriali originarie.

Tutte le operazioni relative a sepolture a sistema di tumulazione anche in tombe di famiglia, cappelle o cripte, ossari e cinerari sono svolte esclusivamente dal personale addetto al cimitero e sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) durante lo svolgimento delle operazioni va mantenuta la debita distanza di sicurezza dell'area di sepoltura;
- b) le operazioni di tumulazione sono effettuate solo ed esclusivamente dal personale addetto
- c) nel caso di particolari esigenze relative al rito funebre, l'impresa incaricata al funerale è tenuta ad informare preventivamente il responsabile del cimitero per valutarne la fattibilità.

Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione, al solo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto.

Potranno richiedere la tumulazione i familiari del defunto quali il coniuge/parte dell'unione civile, il convivente di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della Legge 76/2016, il convivente anagrafico, i parenti e gli affini individuati ai sensi degli artt. 74 e ss. del Codice Civile, il tutore legale del defunto, anche in forma disgiunta, o loro delegati.

Articolo 30 – Tumulazione Provvisoria

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che li rappresentano, il feretro, le cassette resti, o le urne cinerarie sono provvisoriamente deposti in uno degli appositi loculi, o celle ossario, previo pagamento di una cauzione infruttifera, stabilita nelle tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

La tumulazione provvisoria, anche in tomba di famiglia, è ammessa solo nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per l'edificazione di un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino delle tombe private, fino alla loro agibilità;
- c) In assenza, al momento del decesso, di loculi o celle ossario disponibili per la tumulazione definitiva nel Cimitero scelto secondo i requisiti di cui all'art. 24 del presente Regolamento

La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per i casi di cui alle lettere a) e b) limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, per i casi di cui alla lettera c) limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle operazioni amministrativo-cimiteriali, atte a rendere disponibili loculi o celle ossario nel Cimitero scelto per la tumulazione definitiva. Tale periodo non può superare i 24 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di tumulazione ed il giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro. La concessione del loculo o della cella ossario provvisori deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso gli uffici comunali. Le frazioni di trimestre sono computate come un trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, l'addetto al cimitero, provvederà alla tumulazione definitiva della salma all'interno del loculo, concessi in via provvisoria, con relativo incasso del deposito cauzionale

versato a garanzia e con richiesta ai parenti o agli aventi diritto della somma pari alla differenza sull'importo della concessione del loculo. Tale salma, una volta tumulata, non potrà più essere traslata nei provvisori; ma solo in tombe o loculi definitivi, oppure cremata, previo pagamento dei relativi diritti.

Per i soli casi di tumulazione provvisoria in tomba di famiglia, scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, l'addetto al cimitero provvederà all'estumulazione dal loculo provvisorio e alla successiva tumulazione definitiva della salma all'interno di un loculo, disponibile all'interno del Cimitero. Si provvederà, quindi, all'incasso del deposito cauzionale versato a garanzia e alla richiesta ai parenti o agli aventi diritto, della somma pari alla differenza sull'importo della concessione del loculo.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti mortali, ossei e di urne cinerarie.

CAPO III – ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Articolo 31 – Esumazioni ordinarie

Ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/1990, le esumazioni ordinarie sono operate dopo 10 anni dall'inumazione.

Le esumazioni ordinarie per i cadaveri e per i resti mortali inconsunti, provenienti da pregresse esumazioni ed estumulazioni, sono operate d'ufficio dopo 5 anni dall'inumazione. Le fosse liberate dal feretro possono essere utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 della Legge Regionale n. 15/2020., nel rispetto delle vigenti normative sanitarie, fatto salvo diverse disposizioni regolate dal Sindaco ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 285/1990.

È compito degli operatori cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione. A tal fine si assume che:

- a) per cadavere si intende il corpo umano privo di funzioni cardiorespiratorie e cerebrali. Con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli;
- b) per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi;

- c) sono da ricomprendersi nei resti ossei le protesi saldamente incorporate alle ossa ed anche le ossa che per effetto del processo di scheletrizzazione hanno perduto la loro struttura e caratteristica originaria.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del D.P.R. 285/1990, nel caso di non completa mineralizzazione, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per un periodo massimo di 5 anni, fatta salva la possibilità di procedere alla cremazione della salma su richiesta dei parenti o degli aventi diritto, con il relativo accollo delle spese;
- b) Essere trasferito in un altro campo (indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile, con particolari sostanze capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o rallentati da saponificazione o mummificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive per il suolo e per la falda acquifera;
- c) Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione, in appositi contenitori. Tutte le spese relative alla cremazione sono a carico degli aventi diritto.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita, data di morte del defunto esumato.

Nel caso di salma completamente mineralizzata, le ossa raccolte saranno depositate in un'apposita cassetta di zinco, con spese a carico degli aventi diritto, e collocata in apposita cella ossario, introdotta in un loculo già concesso per altra salma, o in tomba di famiglia.

Annualmente il responsabile del cimitero programma le esumazioni ordinarie e affigge al cancello del cimitero l'elenco delle esumazioni programmate. Inoltre, viene affisso un cartello nel campo presso il quale si procederà alle esumazioni, per portare conoscenza ai parenti di tale operazione, in modo tale da poter concordare con l'addetto del cimitero l'esumazione della salma.

Articolo 32 – Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate, avviene prima dello scadere del termine ordinario decennale, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile, in conformità dell'articolo 84 del D.P.R. 285/1990. Sono fatte salve quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria che

possono avvenire in qualsiasi periodo dell'anno.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia, causa morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive – diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando si è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile Sanitario dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 33 – Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle che si eseguono allo scadere della concessione, o comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni, ai sensi dell'articolo 40 della Legge Regionale n. 15/2020 sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari, fatto salvo diverse disposizioni regolate dal Sindaco ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 285/1990.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, per traslazione in altra sepoltura (loculo, tomba di famiglia, cappella o per la cremazione), previa autorizzazione del Sindaco;
- b) Su ordine dell'Autorità giudiziaria

Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del servizio competente, sarà redatto un elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo, e sarà affisso al cancello di ogni cimitero cittadino in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dagli stessi prevista.

I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle ossario, loculi o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto e dietro corresponsione di una tariffa. Se allo scadere della concessione del loculo, non sussiste da parte degli aventi diritto, richiesta di

collocazione dei resti ossei, questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.

Articolo 34 – Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865 n. 2704 e successive mm. e ii.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nelle tariffe.

Articolo 35 – Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo richiesta dei familiari o degli aventi diritto, in sepolture private da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione.

Al momento dell'esumazione ordinaria per rotazione delle sepolture in campo comune, o estumulazione ordinaria per scadenza della concessione, in seguito a debita informazione degli aventi diritto e in assenza di richiesta da parte degli stessi, l'addetto al cimitero provvederà alla raccolta delle ossa da tenere in deposito nella camera mortuaria per un tempo di 60 giorni.

Superato il suddetto termine e in assenza di richiesta di seppellimento, si provvederà come previsto dal D.P.R. 285/1990 all'inserimento dei resti ossei nell'ossario comune.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa in un loculo ove sia già stato tumulato un feretro. Sulla cassetta contenente le ossa, dovranno essere apposti, in modo indelebile, il nome e il cognome del defunto.

Articolo 36 – Oggetti sepolti

Qualora si presuma che, nel corso di esumazioni o estumulazioni, possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali; gli aventi diritto possono darne comunicazione al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione, o prima che essa sia eseguita.

Le protesi dentali e quant'altro riconducibile al concetto di protesi sono parte integrante della salma.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti. Della consegna viene redatto un processo verbale in duplice esemplare; uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio dei servizi cimiteriali, contenente oltre a tutte le generalità dei firmatari, una dettagliata descrizione di ciò che è stato rinvenuto e consegnato.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, verranno tenuti in deposito dalla Polizia Locale per un periodo di 12 mesi, trascorso il quale, senza essere reclamati, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà utilizzato per finanziare interventi di miglioramento dei siti cimiteriali.

Articolo 37 – Materiale recuperato

Tutto il materiale e le opere installate sulle sepolture comuni o private, recuperato al momento dell'esumazione o alla scadenza della concessione, qualora non reclamati almeno 30 giorni prima di quello previsto per le operazioni di esumazione o estumulazione da parte degli aventi diritto, passano di proprietà del Comune il quale potrà eventualmente impiegarli per il miglioramento dei cimiteri, oppure destinarli a rifiuti.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione possono essere donati a persone bisognose che ne facciano richiesta per essere collocati su sepolture che ne siano sprovviste.

Articolo 38 – Rifiuti cimiteriali

I rifiuti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

L'art. 2 comma 1), lettere e) e f) del D.P.R. 13 luglio 2003, n. 254, definisce cosa si intende per rifiuti da esumazione ed estumulazione e per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali.

I rifiuti di cui al precedente comma sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e, come tali, andranno gestiti dal soggetto incaricato ed autorizzato dal Comune per la gestione dei rifiuti urbani.

I fiori secchi, le corone, le carte e i ceri, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

I rifiuti da esumazione o estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento, dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

CAPO IV – CREMAZIONE

(adequata alle norme approvate successivamente al Regolamento del 2010)

Articolo 39 – Cremazione

Per cremazione si intende il procedimento di riduzione in cenere di un cadavere o dei suoi resti, eseguita mediante appositi forni crematori.

Articolo 40 – Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, di quello eventualmente convenzionato o quello scelto dai familiari della persona defunta.

Articolo 41 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) della legge n. 130 del 30 marzo 2001, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione.

In mancanza di disposizione testamentaria, la manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della L. 130/2001.

La volontà del deceduto, nella sua forma verbale, potrà essere dichiarata dagli aventi titolo nelle forme ammesse, anche con DSAN ex art. 47 DPR 445/2000.

In assenza di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune di decesso. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

- b) Copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- c) In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- d) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Può essere autorizzata la cremazione postuma di cadavere preventivamente inumato o tumulato, nonché, ai sensi degli articoli 3 del DPR 254/2003 e 7 del DPR 285/1990, la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di feti, di prodotti abortivi e prodotti del concepimento e di resti mortali. Il Comune, inoltre, previo consenso degli aventi titolo, può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate.

Per la cremazione dei resti mortali, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 6 del DPR 254/2003, non sono necessari il certificato, di cui alla lettera b), e il nulla osta di cui alla lettera c).

Su richiesta dei familiari o degli aventi diritto, il Comune autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20 anni.

In caso di irreperibilità dei parenti o degli aventi diritto, si procede decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet di apposito avviso contenente i nominativi da cremare.

Articolo 42 – Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte.

A richiesta degli interessati in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, ossario, cinerario, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale dichiarazione è conservata in copia presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre copie, delle quali: una deve essere conservata da chi prende in consegna l'urna, la seconda deve essere trasmessa all'Ufficio di stato Civile e la terza deve essere consegnata all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 43 – Affidamento dell'urna cineraria

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile ad una delle seguenti condizioni:

- a) Presentazione di una dichiarazione dei familiari e del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/2001, individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
- b) Volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

1. Generalità a residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
2. Il luogo di conservazione;
3. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle

ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

4. La conoscenza delle possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale rilasciato dal Comune di decesso.

Il verbale, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale. Un originale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata dell'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della Polizia Locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Per l'affidamento dell'urna cineraria non è prevista alcuna tariffa.

Quale luogo di conservazione definito "colombaro privato" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 44 – Dispersioni delle ceneri

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile di questo Comune per le persone qua decedute, per le cui ceneri qui sepolte o derivanti da cadaveri e/o resti mortali qui sepolti.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della Legge 30 marzo 2001 n. 130.

In mancanza di disposizione testamentaria, la manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della L. 130/2001.

La volontà del deceduto, nella sua forma verbale, potrà essere dichiarata dagli aventi titolo nelle forme ammesse, anche con DSAN ex art. 47 DPR 445/2000.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nel territorio di questo Comune la dispersione è ammessa in mare.

È vietata la dispersione in aria (al vento).

Le operazioni di dispersione delle ceneri sono eseguite a titolo oneroso, secondo le tariffe fissate dalla deliberazione Giunta Comunale.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per la dispersione delle ceneri, queste ultime vengono inserite nel cinerario comune.

CAPO V – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 45 – Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, secondo le stagioni, ed in particolare distinguendo i periodi di vigenza dell'ora solare e dell'ora legale.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso rilasciato dal Responsabile del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato da un segnale acustico, percettibile in qualsiasi punto del cimitero, almeno trenta minuti prima della chiusura, onde consentire ai visitatori di poter comodamente uscire.

Articolo 46 – Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri l'ingresso è consentito solo a piedi, fatte salve le necessità delle persone disabili.

In deroga a tale previsione, il Comune può concedere apposita autorizzazione all'ingresso dei mezzi delle imprese che eseguano per conto di privati, lavori all'interno del cimitero.

In caso di effettuazione di lavori edili, il richiedente dovrà essere autorizzato all'accesso di mezzi necessari al trasporto di materiali funzionali ai suddetti lavori da parte dell'impresa esecutrice.

Nella richiesta, da presentare in carta semplice, il richiedente dovrà specificare la tipologia di lavori e la durata presunta degli stessi, specificando la ditta incaricata (i cui mezzi e/o operai saranno, quindi, autorizzati a transitare all'interno dei cimiteri comunali) o se i lavori stessi verranno effettuati in economia.

Il richiedente, nella domanda, dovrà espressamente dichiarare che i mezzi di cui si avvarrà la ditta, o che comunque verranno utilizzati, sono in regola con le vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo.

Ogni responsabilità, in caso di incidente con danni a cose o persone, ricadrà unicamente sulla Ditta incaricata.

È vietato l'ingresso:

- a) A coloro che sono accompagnati da cani o altri animali ad eccezione di cani per ipovedenti;
- b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non autorizzate preventivamente dal custode;
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni non confacenti con la dignità del luogo;
- d) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) Ai bambini di età inferiore ai 10 anni se non accompagnati da adulti

L'inosservanza delle disposizioni sull'accesso ai cimiteri comporta, a carico del trasgressore, una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

Articolo 47 – Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;

- d) Collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi se non debitamente autorizzati;
- e) Gettare fiori appassiti, o rifiuti, fuori dagli appositi contenitori;
- f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare qualsiasi cosa di proprietà del comune o dei privati;
- h) Scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- j) Turbare il libero svolgimento dei cortei funebri e delle commemorazioni;
- k) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del cimitero. Per i cortei e per le operazioni cimiteriali è necessario anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) Assistere da vicino alle operazioni di esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- n) Qualsiasi attività commerciale e/o promozione e pubblicità commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto, diffidato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, mediante ricorso alla forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 48 – Riti funebri

All'intero del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività.

È garantita parità di trattamento per tutti i defunti prescindendo dal loro credo religioso.

Per le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico, è necessario dare preventivo avviso all'addetti del cimitero.

Articolo 49 – Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe dei campi comuni

Sulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ornamenti, ricordi, simboli secondo il materiale, il colore, le misure e le forme che l'Amministrazione Comunale stabilisce, onde garantire una situazione di uguaglianza fra tutti i defunti ivi sepolti, lasciando, comunque libera la scelta ai familiari circa la tipologia da apporre.

Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto ed eventuali brevi rituali espressioni, purché in lingua italiana. È consentita la citazione in altre lingue, purché accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili, e l'impiego di barattoli di recupero da utilizzare come portavasi.

È consentita l'apposizione di fotografie, purché eseguita in modo tale da garantire la permanenza nel tempo.

È consentito il collocamento di piante o fiori esclusivamente in vaso purché di altezza non superiore a 90 cm dal suolo e venga garantita la non invasione di tombe altrui o passaggi.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida il responsabile del servizio ne disporrà la rimozione, con addebito dei costi ai parenti, o agli aventi titolo.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi titolo.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il responsabile del cimitero è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 50 – Fiori, piante e materiale ornamentale

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, da rendere indecoroso il luogo, l'addetto al cimitero li farà rimuovere e provvederà alla distruzione, con addebito delle spese a carico dei parenti o degli aventi diritto.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio altresì, ad opera degli addetti, tutti i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. , indecorosi o che si trovino in situazione di degrado da non essere più confacenti allo scopo per cui sono stati collocati, previa diffida con addebito delle spese a carico dei concessionari, parenti o degli aventi diritto.

Dai cimiteri saranno, altresì, tolti d'ufficio tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse, o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura.

Non è permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51 – Sepulture private

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree per la costruzione, con relative spese e cure, da parte del privato, sia come persona fisica che come enti di tombe di famiglia per famiglie o per la collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite in sede di autorizzazione alla edificazione.

La concessione in uso dei manufatti costruiti dal comune può riguardare:

- a) Sepulture individuali (loculi, ossari, cinerari)
- b) Sepulture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia, tombe di famiglia)

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato con deliberazione Giunta Comunale e previa verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

La concessione è regolata da schema di contratto e stipulata previa richiesta di assegnazione del manufatto presso l'ufficio cimiteriale, perfezionata dal comune a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

La concessione del manufatto costruito dal Comune è regolata da apposito contratto – tipo approvato dall'Amministrazione Comunale.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su un bene demaniale e della quale il comune conserva la nuda proprietà.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente tutte le indicazioni atte ad individuare la concessione, le clausole, i beneficiari, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso. In particolare l'atto deve contenere:

- a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salmi realizzati o realizzabili;
- b) La durata;
- c) La/e persona/e, nel caso di Enti o collettività il legale rappresentante pro tempore, individuabili come i concessionari;

- d) Gli aventi diritto destinati ad esservi sepolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) L'eventuale modifica del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) Gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 52– Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 37 della Legge Regionale n. 15/2020.

La durata della prima concessione, fatte salve le durate delle concessioni risultanti da atti stipulati in data antecedente a quella di approvazione del presente Regolamento, è fissata in:

- a) 30 anni per loculi individuali
- b) 50 anni per celle ossario individuali
- c) 99 anni lotti di terreno per edificazione cappelle di famiglia

A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo della concessione per una sola volta, della stessa durata, dietro il pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo.

Articolo 53– Modalità delle concessioni

La sepoltura individuale, loculo o cella ossario, può concedersi solo in presenza del feretro del loculo, dei resti o delle ceneri per le celle ossario. Non è ammessa pertanto la concessione dei loculi per la prima tumulazione dei resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse le celle ossario.

Non è consentita la prenotazione di loculi e celle ossario in assenza del defunto o dei resti da tumulare.

L'assegnazione dei manufatti costruiti dal comune avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili numerate a partire dal basso verso l'alto di ciascuna fila, osservando come criterio di disponibilità la data di presentazione della domanda, e solo in presenza del defunto.

Le concessioni non possono essere cedute a terzi, ma solo ritornate al comune al termine della durata o nel caso di dismissione della sepoltura.

In occasione di estumulazioni riguardanti cadaveri, o resti mortali di cittadini illustri che si siano

distinti in vita per meriti personali, o che siano deceduti in guerra, o per fatti di guerra, o a causa di particolari atti di altruismo, ai quali sia stata intitolata una strada, piazza, via, ecc...., previa apposita delibera di Consiglio Comunale, sarà possibile concedere a totale carico del Comune un loculo o una cella-ossario.

Le sepolture liberatasi a seguito di regolare rinuncia del concessionario, in qualunque lotto del cimitero, entrano in ordine di assegnazione prioritaria, al fine di evitare il formarsi di spazi vuoti, seguendo l'ordine temporale di avvenuta estumulazione.

Il parente di primo grado del defunto, ovvero il convivente "more uxorio", ha diritto di scegliere il loculo o la cella ossario più idoneo tra quelli disponibili, in deroga al comma di cui sopra, nei seguenti casi:

- a) Se è riconosciuto gravemente invalido (grado di invalidità superiore al 50%) debitamente supportata da certificazione medica;
- b) Se ha superato il 76° anno di età al compimento della richiesta
- c) Se insorge lo stato di invalidità di cui al punto a) dopo la prima assegnazione di sepoltura, previo iter di rinuncia da parte del concessionario e nuova assegnazione dietro pagamento della tariffa vigente.

La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia è consentita secondo la disponibilità del terreno e seguendo, per l'assegnazione, l'ordine di presentazione delle domande.

La concessione non può essere fatta a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

In caso di mancata accettazione del loculo assegnato secondo i criteri definiti nel presente articolo, non sarà più possibile fare richiesta di assegnazione analoga sepoltura per lo stesso defunto.

Il pagamento del corrispettivo della concessione dovrà essere eseguito prima della tumulazione della salma.

Le sepolture e i manufatti occupati, privi di atto concessorio, in quanto non possiedono il titolo di concessione del bene demaniale cimiteriale, devono essere liberate, salvo stipula di un nuovo contratto di concessione.

Articolo 54– Uso delle sepolture private

Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D.P.R. 285/1990, il diritto d'uso delle sepolture private,

concesse a persone fisiche o enti, è riservato alla persona del concessionario e loro familiari, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Ai fini di cui sopra, debbono intendersi familiari del concessionario:

- a) Ascendenti e discendenti in line retta, in qualunque grado;
- b) Fratelli e sorelle legittimi e naturali;
- c) Coniuge, non legalmente separato o divorziato;
- d) Generi e nuore;
- e) Suoceri e suocere;
- f) Conviventi di fatto in base al combinato disposto dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 76/2016
- g) Conviventi del concessionario o suoi eredi, autorizzati con apposita dichiarazione del concessionario stesso, resa con le modalità di cui al D.P.R. 45/2000. La convivenza, che perduri da almeno 3 mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti ed i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario, al momento dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con un'apposita dichiarazione resa con le modalità dei cui al D.P.R. 445/2000, da presentare all'ufficio competente che, qualora sussistano gli estremi, darà il nulla osta.

I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

Il diritto di sepoltura privata non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo le fattispecie approvate con apposite delibere di giunta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 55– Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture costruite da privati o date in concessione è a carico dei concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il comune ritenesse necessari per ragioni di decoro, sicurezza o di igiene, prescrivendo tale obbligo in capo al concessionario.

In caso di mancato intervento da parte del concessionario, il responsabile della manutenzione del cimitero, potrà effettuare d'ufficio le manutenzioni necessarie, richiedendo al concessionario stesso il pagamento del corrispettivo delle opere, pena l'avvio delle procedure di decadenza.

Le manutenzioni straordinarie delle sepolture costruite dal comune (loculi e celle ossario in concessione), sono a carico del comune, mediante l'approvazione di perizie e progetti.

Non fanno parte della manutenzione straordinaria e sono pertanto a carico del concessionario, le parti decorative costruite o installate dai concessionari, eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, l'ordinaria pulizia e quegli interventi di lieve importanza che non necessitano di particolari strumenti.

In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorre, anche per pubblica affissione.

Articolo 56– Costruzione dell'opera – Modalità, oneri e termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni delle sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto di realizzazione o manutenzione ed alla esecuzione delle relative opere entro 18 mesi dalla data di emissione del documento contabile, pena la decadenza.

Qualora l'area non fosse disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa

Per quanto concerne le modalità e gli oneri di concessione del terreno per la costruzione in proprio di sepolture private, si rinvia ad un tariffario disciplinato da un provvedimento approvato dalla Giunta Comunale.

Il pagamento della tariffa della deve essere versato prima della stipula dell'atto di concessione.

CAPO II – SUBENTRI E RINUNCE

Articolo 57 – Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e/ gli altri aventi diritto di cui all'articolo 54 del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al competente ufficio, entro 12 mesi dalla data dell'evento.

Allo stesso ufficio, contestualmente alla comunicazione sopracitata, dovrà essere richiesto l'aggiornamento per variazione dell'intestatario della concessione fornendo il proprio nominativo.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal responsabile comunale, esclusivamente nei confronti dei soggetti che possono assumere la qualità di concessionari. Nell'atto di subentro si indicherà sempre "fatto salvo diritti di terzi".

L'amministrazione comunale, venuta a conoscenza che trascorso il termine di 24 mesi dalla data del decesso dell'originario concessionario, senza che alcuno degli obbligati abbia provveduto a regolarizzare la posizione circa l'intestazione della concessione, provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza prevista dalle norme.

Nel caso di famiglia estinta, in altri termini quando non vi sono persone che abbiano il titolo per assumere la qualità di concessionario, o che siano state lasciate disposizioni da Enti per la cura e la manutenzione della sepoltura, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura per inumazione o 20 anni per tumulazione, l'amministrazione comunale provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 58 – Rinuncia a sepolture private

Il comune accetta la rinuncia alla concessione dei loculi, quando la salma viene trasferita in altra sede per qualsiasi motivo.

In tali casi spetterà al concessionario o ad altri aventi diritti il rimborso di una somma eventualmente prevista dal tariffario, approvato con deliberazione Giunta Comunale.

Il comune procederà al rimborso della somma entro 30 giorni dalla data di richiesta della rinuncia. Qualora il concessionario debba effettuare altri pagamenti relativi a tariffe di concessioni

cimiteriali, sarà facoltà dell'ente provvedere alla compensazione tra debiti e crediti.

Articolo 69 – Rinuncia a concessioni di aree per costruzione di sepolture private

Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di cappelle private quando:

- a) Il concessionario non porta a termine la costruzione;
- b) Il manufatto sia interamente costruito e libero da salme, ceneri o resti mortali.

La rinuncia non è soggetta a vincoli o condizioni.

CAPO III– REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 – Revoca

Ai sensi dell'articolo 92 comma 2 del D.P.R. 285/1990, le concessioni di lotti di terreno a tempo determinato di durata pari o superiore a 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, su cui siano state costruite cappelle di famiglia, possono essere revocate quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma; qualora, in disponibilità di posti vacanti all'interno della cappella di famiglia, si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Verificatosi questo caso, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Polizia Mortuaria, previo accertamento dell'esistenza dei relativi presupposti e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso gratuito, per il tempo rimanente la concessione, o per 99 anni in caso di concessione perpetua, una sepoltura equivalente nello stesso cimitero, in una zona o costruzione individuata dall'Amministrazione Comunale, quando disponibile.

Ai sensi dell'articolo 92 comma 2 del D.P.R. 285/1990, le concessioni a tempo determinato di durata superiore a 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, possono essere revocate quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma; qualora si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno

del comune non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Verificatosi questo caso, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Polizia Mortuaria, previo accertamento dell'esistenza dei relativi presupposti

Disposta la revoca della concessione, l'avente titolo potrà disporre il trasferimento della salma, dei resti mortali o delle ceneri presso altro Cimitero, oppure in Campo comune, ossario o cinerario comune, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'avente titolo non effettui alcuna scelta, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia reso indispensabile per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico.

Nel caso in cui la revoca della concessione sia propedeutica a lavori di ampliamento del cimitero, o modificazione topografica verrà concesso agli aventi diritto l'uso gratuito, per un tempo pari alla concessione originaria, o per 99 anni in caso di concessione perpetua, una sepoltura equivalente nello stesso cimitero, in una zona o costruzione individuata dall'Amministrazione Comunale, con spese a carico di quest'ultima per il trasferimento delle spoglie mortali dal vecchio al luogo provvisorio di sepoltura (qualora si rendesse necessario anche uno spostamento temporaneo) e/o al nuovo luogo di sepoltura.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il comune dovrà dar notizia al concessionario, qualora conosciuto, oppure mediante affissione all'albo pretorio e nel cimitero, per 60 giorni, di un apposito avviso nel quale verrà indicato il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Tale operazione sarà eseguita anche in assenza del concessionario.

Articolo 61 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti mortali per i quali sia stata ottenuta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazioni accertati;
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto in uso della sepoltura;

- d) Quando non si sia provveduto alla costruzione entro i termini di cui all'articolo 56;
- e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- g) Quanto il richiedente la concessione non corrisponda all'ente quanto dovuto per la concessione stessa e/o per la stipula del relativo atto concessorio, ovvero, quando lo stesso, opportunamente invitato, non si presenti per la stipula del medesimo entro 90 giorni dall'ottenimento dell'uso della sepoltura ai sensi dell'art. 51;
- h) Quando trascorso il termine di 24 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione;
- i) Quando sia stato modificato abusivamente il numero di posti salma di una sepoltura rispetto a quanto indicato dal contratto di concessione
- j) Quando vengono modificati i posti salma, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, rispetto allo stato originario dei posti collocati nelle tombe di famiglia;
- k) Qualora siano non identificabili gli aventi diritto delle concessioni oggetto, da parte dell'Amministrazione Comunale, di revoca per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico.

Prima di provvedere alla pronuncia di decadenza il comune deve procedere con idonea diffida ad adempiere a carico del concessionario o altri aventi diritto, qualora reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata sul sito Internet, all'albo pretorio comunale a quello cimiteriale per la durata di 30 giorni consecutivi. L'irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al comune in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 62 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il comune disporrà, se nel caso a proprie spese, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario.

In seguito il comune, dopo la perizia redatto dall'ufficio tecnico, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella sua piena

disponibilità.

Nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento, il comune potrà provvedere ad una nuova assegnazione dei loculi.

Articolo 63 – Estinzione

Le concessioni di cui al presente titolo, si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'articolo 55 del presente Regolamento, ovvero con la soppressione del cimitero.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, il comune provvederà, collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, qualora conosciuti, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

In caso di irreperibilità degli interessati, il Comune provvederà alla pubblicazione, all'albo pretorio e nel cimitero per 60 giorni, di un apposito avviso nel quale verranno indicati i nomi delle salme coinvolte e il giorno fissato per la traslazione.

Tale operazione sarà eseguita anche in assenza degli interessati.

Articolo 64 – Rinuncia o abbandono di sepolture private

Nel caso di rinuncia o di abbandono di sepolture private con palese scadimento del livello di cura e di decoro, siano esse in concessione o perpetue, da parte di uno o più concessionari, si procede come segue:

- a) Nel caso di un unico concessionario di tomba di famiglia, il comune rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui si erge;
- b) Nel caso di più concessionari di tomba di famiglia con tumuli singolarmente assegnati, il comune rientrerà nella piena disponibilità del manufatto;
- c) Nel caso di più concessionari di cappella gentilizia, loculo, ossario in concessione indivisa, la rinuncia da parte di uno di essi accrescerà la quota degli altri.

Accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza l'igiene e il decoro, il comune effettua la ricerca per rintracciare gli eredi, responsabili in solido, fino al terzo grado di parentela.

Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse, previa formula di diffida a procedere, il comune dovrà determinare come procedere in merito ai succitati punti a) b) c) e si dovranno affiggere avvisi per sei mesi all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione intrapresa.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – AUTORIZZAZIONI E IMPRESE

Articolo 65 – Autorizzazioni e imprese

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni di sepolture private, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie non di pertinenza del comune, gli interessati devono chiedere la relativa concessione, secondo la normativa vigente; in particolare l'istanza dovrà contenere il parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente, così come previsto dall'art. 94 del D.P.R. 285/1990.

Per l'esecuzione dei lavori il concessionario si può avvalere dell'opera di privati imprenditori a sua libera scelta.

A seconda della tipologia dell'intervento potrà richiedersi la presentazione di un deposito cauzionale o di una polizza fidejussoria per la copertura di eventuali danni a cose e/o persone che potrebbero verificarsi durante i lavori, la cui entità sarà stabilita dal SUE.

Le imprese sono tenute ad eseguire le lavorazioni con mezzi, attrezzature e personale in regola nel rispetto della normativa vigente relativa alla salute e sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) predisponendo e mettendo a norma ogni area oggetto di lavori. L'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto dei tempi indicati all'articolo 55 del presente Regolamento.

In caso di irregolarità, scorrettezze o persistenti violazioni delle norme di cui al presente articolo da parte delle imprese, potrà essere sospesa, in via provvisoria o definitiva, l'anzidetta autorizzazione.

È vietato tassativamente alle imprese di svolgere attività di accaparramento di lavori all'interno dei cimiteri e qualsiasi altra attività comunque censurabile ed il relativo personale deve tenere un comportamento consono con la sacralità del luogo in cui opera.

Articolo 66 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto del Regolamento edilizio, del presente Regolamento e del D.P.R. 285/1990.

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere indicato il numero massimo di loculi ipogei ed epigei realizzabili.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero e la loro costruzione non può eccedere i limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, deve essere approvata a norma del comma 1.

Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente comunicare all'Ufficio Tecnico comunale il tipo di intervento finalizzato ad ottenere l'assenso per l'esecuzione.

Articolo 67 – Responsabilità e deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni e i permessi sono subordinati alla presentazione di una copertura assicurativa a tutela di eventuali danni arrecati a terzi o al comune.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere versata anticipatamente la somma forfettaria sia dalle imprese incaricate che dal soggetto privato, stabilita dalla deliberazione Giunta Comunale di

approvazione delle tariffe.

Articolo 68 – Sepolture private

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori e personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche e nei siti all'uopo predisposti evitando di spargerli o imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 69 – Introduzione mezzi e deposito materiale

All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati o gommati di dimensioni particolarmente ingombranti.

È permessa la circolazione di veicoli non motorizzati delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e nei luoghi previsti. La sosta è consentita solo per il tempo necessario per lo scarico del materiale sotto la diretta sorveglianza del personale addetto al cimitero.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Eventuali deroghe al primo e secondo comma saranno valutate e autorizzate dall'Ufficio Tecnico, di volta in volta.

Articolo 70 – Orario di lavoro e sospensione dei lavori

L'orario di lavoro è indicato nell'atto amministrativo autorizzatorio ai lavori, onde renderlo

compatibile con l'accesso ai visitatori.

È fatto comunque divieto di lavorare nei giorni festivi, salvo casi d'urgenza, da riconoscere da parte del comune.

In occasione della commemorazione dei defunti, l'Ufficio Tecnico comunale, provvederà a disciplinare il comportamento da tenere da parte delle imprese e l'introduzione per la posa in opera del materiale.

Nella ricorrenza di cui al precedente comma le imprese costruttrici devono sospendere i lavori per le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dell'area.

Articolo 71 – Collocazione di ricordi funebri

I concessionari di sepolture private hanno la facoltà di collocare lapidi, ricordi, ornamenti e similari di aspetto e contenuto rispettosi del luogo.

Qualora venisse apposto qualsiasi ornamento che contrastasse con la dignità del luogo, l'addetto al cimitero lo segnalerà al fine di provvedere di conseguenza.

Articolo 72 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

Il personale è, altresì, tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte

- c) Segnalare, agli utenti, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri; indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi in qualsiasi momento;
- e) Trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare.

Il personale è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta previste dalle normative vigenti in materia.

CAPO II – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Articolo 73 – Caratteristiche costruttive dei loculi

I loculi o tumuli possono essere posti a piani sovrapposti realizzati in modo da poter essere separati tra loro.

I piani d'appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno onde impedire la fuoriuscita di liquidi verso l'esterno.

La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas, ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

La chiusura del loculo deve essere effettuata al momento della sua occupazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990, con muratura di mattoni pieni ed intonacatura o altresì con blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato con spessore minimo di otto centimetri da sovrapporre con giunti di malta cementizia e/o collante per blocchi in cemento cellulare espanso.

Articolo 74 – Progettazione e costruzione di sepolture private

Ottenuta la concessione dell'area, l'interessato entro sei mesi dovrà presentare adeguato progetto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire, come da vigenti disposizioni in materia di edilizia.

La costruzione dovrà essere iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dei titoli abitativi, pena la decadenza.

I singoli progetti seguono la procedura prevista in materia di edilizia privata.

Non sono ammesse varianti in corso d'opera che comportino modifiche della superficie utile pena la decadenza della concessione stessa. Qualora tali varianti si rendessero necessarie per la costruzione dell'opera esse devono essere richieste ed autorizzate prima dell'esecuzione dei lavori.

La costruzione delle opere deve essere circoscritta all'area concessa e non deve essere di pregiudizio ai confinanti ed ai servizi cimiteriali.

Il concessionario è responsabile della stabilità del terreno su cui insiste la costruzione e di quello immediatamente adiacente.

Per quanto non disciplinato in questo Regolamento in materia di edilizia privata si rinvia alla normativa di carattere generale e speciale vigente al momento.

CAPO III – ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 75 – Imprese funebri

L'attività funebre è un'attività imprenditoriale che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) Il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari,

ovvero le incombenze non riservate al responsabile del cimitero, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune, sia presso le parrocchie ed enti di culto;

- b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
- d) Trasporto funebre, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- e) Trattamenti di tanatocosmesi;
- f) Recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa e secondaria.

Le attività funerarie devono essere svolte garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica.

Articolo 76 – Incompatibilità e divieti

L'attività funebre è incompatibile con:

- a) La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali
- b) Il servizio obitoriale
- c) La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private
- d) Il servizio di ambulanza e trasporto malati.

È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture socio sanitarie e socio assistenziali.

È fatto divieto inoltre, alle imprese funebri:

- a) Di accaparrare servizi in modo molesto e inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) Di sostare negli uffici e nei locali del comune o del cimitero, oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) Gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio sanitarie;
- b) Effettuare denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) o accertamento di morte;
- c) Gestire i cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

TITOLO V – TUMULAZIONI DI ANIMALI

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 77 – Normativa in materia di cimiteri di animali

La realizzazione dei cimiteri di animali, può essere realizzata sia da soggetti privati che soggetti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1069/2009 e dal regolamento EU n. 142/2001 della Commissione Europea e dal Regio Decreto n. 1265/1934 in materia di leggi sanitarie.

I cimiteri per gli animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dal Comune, nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.

Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito esclusivamente l'interro o la tumulazione in loculi di spoglie delle specie animali di cui all'articolo 2 della L.R. 25/2015.

Le spoglie animali conferite nel cimitero per animali devono necessariamente essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normative, e che escluda che l'animale sia stato sottoposto a trattamenti chemioterapici o terapie radianti.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento in materia di tumulazione di animali d'affezione, si rimanda a quanto previsto dalla Legge Regionale 25/2015, dalla successiva Legge Regionale 15/2020 e dal regolamento Regionale n. 3/2017.

Articolo 78 – Definizioni

Per animali d'affezione, o di compagnia, si intende un animale che convive con l'uomo, stabilmente o occasionalmente, a scopo di compagnia; ovvero: cani, gatti, furetti, animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, sauri, volativi di specie avicole diversi dai polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti; roditori e conigli diversi da quelli

destinati alla produzione alimentare maialino nano vietnamita.

Per parti anatomiche riconoscibili si intendono arti, o parti dell'animale amputate, nel rispetto del D.P.R. 254/2003 e della L. 179/2020;

Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, provenienti da disseppellimento ai sensi del DPR 254/2003;

Per resti mineralizzati si intendono gli esiti della completa scheletrizzazione proveniente da disseppellimento o da estumulazione al termine del periodo di concessione delle celle ossario.

Articolo 79 – Tumulazione degli animali di affezione

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti e dalla vigente normativa in materia di cimiteri di animali, è possibile la tumultazione delle ceneri degli animali di compagnia o d'affezione nella tomba o nel loculo del padrone, o nella tomba di famiglia.

La tumultazione di cui al precedente comma, è consentita previa cremazione e collocazione in un'urna separata, sulla quale deve essere posta un'etichetta contenente l'identificazione dell'animale e le generalità del proprietario.

La tumultazione avviene su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.

L'attività di cui sopra deve essere svolta nei limiti del rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.

Gli oneri derivati dalla cremazione e dal trasporto sono a carico di chi la dispone.

Gli oneri derivanti dalla tumultazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il costo è definito dalla deliberazione Giunta Comunale di approvazione delle tariffe cimiteriali,

La tumultazione dell'animale si allinea con la scadenza del loculo o della cella ossario del padrone.

Le introduzioni delle ceneri degli animali da affezioni o di compagnia, devono essere annotate sul

registro "Tumulazione animali", appositamente conservato presso l'ufficio del custode cimiteriale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 80 – Monumenti per i cittadini benemeriti

L'amministrazione comunale potrà ricordare con cippi, steli, monumenti i cittadini benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 81 – Registro delle sepolture

Nel cimitero centrale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni, delle concessioni e dei concessionari.

Il registro è elemento probatorio, sino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune di Santa Margherita Ligure.

Ad ogni posizione del registro delle sepolture corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Sul registro delle sepolture viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il registro deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Generalità del defunto o dei defunti
- b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

- c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
- d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) Gli estremi del titolo costitutivo;
- f) La data e il numero di protocollo generale a cui si riferisce la concessione;
- g) La natura e la durata della concessione;
- h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di cadaveri, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Tutti i dati del registro delle sepolture sono inseriti nel gestionale informatico gestito dall'ufficio cimiteriale presso il Comune di Santa Margherita Ligure.

Articolo 82 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, mediante strumenti informatici in cui sono registrate le seguenti operazioni:

- a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. 285/1990;
- b) L'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato nel cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- d) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del responsabile del servizio;
- e) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta agli organi di controllo e sono conservati presso l'ufficio cimiteriale.

Articolo 83 – Anagrafe cimiteriale

Il responsabile del cimitero terrà annotati in ordine di giorno di decesso, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:

- a) Le generalità del defunto
- b) Il numero della sepoltura

Articolo 84 – Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile del servizio cimiteriale, entro il mese di ottobre di ogni anno predispone l'elenco delle concessioni in scadenza, distinto per cimitero.

Lo scadenziario è tenuto avvalendosi di mezzi informatici.

Articolo 85 – Illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva è gestito dal comune.

Gli interessati possono richiedere, all'ufficio cimiteriale del comune, il servizio di illuminazione votiva sulle tombe, loculi, ossari, campi comuni dei propri congiunti; dietro versamento di una quota di attivazione, stabilita dalla deliberazione di Giunta Comunale che approva le tariffe, e di un canone annuo che decorrerà dal momento della richiesta, da versarsi interamente indipendentemente dal mese in cui si chiede l'attivazione.

L'attivazione è considerata "nuova attivazione" quando:

- a) Viene chiesta per la prima volta
- b) Quando non c'è immediata voltura e tra la domanda di disdetta e la richiesta di attivazione decorrono più di 30 giorni;

Ogni anno viene inviato il bollettino per il pagamento del canone annuale, stabilito da un

provvedimento di Giunta Comunale.

Gli intestatari delle lampade votive devono comunicare tempestivamente al comune ogni variazione in capo all'utenza esistente.

La fornitura è interrotta, senza che l'utente possa avanzare qualsiasi pretesa, nei seguenti casi:

- a) Mancato pagamento di almeno un'annualità
- b) Mancato pagamento della quota di attivazione
- c) Irreperibilità dell'intestatario della bolletta

Il Comune provvede al servizio di manutenzione dell'impianto elettrico e alla sostituzione delle lampadine.

Articolo 86 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 87 – Cautele

Chi fa richiesta di un servizio cimiteriale (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o di una concessione (loculo, cella ossario, area cimiteriale) o di apposizione di croci, lapidi, busti o costruzioni di tombe, cappelle, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione, l'Amministrazione comunale è considerata estranea alle azioni che ne possano conseguire. Esse si limiteranno, per le eventuali vertenze, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Articolo 88 – Concessioni pregresse e riconcessione delle sepolture

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono, per quanto riguarda la durata a tempo determinato della concessione, il termine indicato nell'atto di concessione stesso.

Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, ove rechino l'indicazione della perpetuità, possono essere revocate dal Sindaco con il superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione di salma o inserimento di resti in ossario, al fine di evitare una grave situazione di insufficienza del cimitero.

Nel caso di stato di abbandono di un manufatto di sepoltura, sarà emesso un provvedimento di decadenza della concessione ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 61 del presente Regolamento.

Articolo 89 – Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942 n. 1880, in quanto in possesso del carattere di "vetustas", per le quali non è disponibile il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Tali concessioni hanno validità di 99 anni della prima sepoltura.

Il riconoscimento del diritto di cui al comma precedente può avvenire in via amministrativa, a mezzo di determinazione dirigenziale, a seguito di specifica istruttoria, finalizzata a ricostruire gli elementi storici idonei a comprovare il continuativo e costante uso della sepoltura. Dall'atto di concessione, così adottato, dovrà comunque, risultare che l'atto stesso ha il solo fine di regolare amministrativamente la situazione esistente.

Qualora non sia attivato l'istituto dell'immemoriale, la sepoltura, previo accertamento dello stato di manutenzione, tornerà nella piena disponibilità del Comune e potrà essere oggetto di nuova concessione.

Nel caso in cui vi siano aventi titolo dei defunti sepolti nella sepoltura stessa, potranno, per evitare lo spostamento dei loro cari, chiedere congiuntamente o separatamente, secondo il principio di pozziorità, una nuova concessione alle condizioni attualmente vigenti al momento della richiesta.

Articolo 90 – Tariffe

Le tariffe in concessione e dei servizi cimiteriali, sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Per la concessione dei loculi in relazione ai costi di costruzione e manutenzione in rapporto alla durata e all'andamento dei prezzi di acquisto dei terreni e delle opere eseguite;
- b) Per la concessione delle aree in relazione alla tipologia, alla durata, all'andamento dei prezzi dei terreni;
- c) Per la compartecipazione degli oneri sostenuti
- d) Per l'erogazione dei servizi cimiteriali in relazione ai costi sostenuti

Le tariffe sono aggiornate annualmente in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (Indice FOI Istat) nel mese di dicembre.

Articolo 91 – Sanzioni

Purché non si tratti di violazioni delle disposizioni del DPR 285/1990, punite dall'articolo 101 del medesimo; le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro; irrogata dal gestore del servizio e proporzionata alla violazione, a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 383/1934 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge 689/1981.

Per tutte le infrazioni commesse dalle imprese o dai loro incaricati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente, il comune potrà sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo valutabile dai 10 giorni ad un anno, in proporzione alla violazione commessa. Per i casi la cui gravità prevede la sospensione per oltre un mese, potrà essere istituita una commissione disciplinare composta dai funzionari del Comune, dal responsabile del cimitero e da un rappresentante di categoria.

Articolo 92 – Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990, alla Legge 130/2001, alla Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24, nonché alla Legge Regionale n. 15/2020, alla Circolare 31/7/1998 n. 10, alla Legge Regionale n. 4/2008, alla Legge Regionale n. 24/2007, al regolamento Regionale 1/2008, alla Legge Regionale n. 25/2015, al Regolamento Regionale n. 3/2017.

Articolo 93 – Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2022 e successive integrazioni, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Essa abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento comunale e negli altri atti eventualmente in contrasto alle presenti disposizioni, emanati anteriormente al presente Regolamento.

Le disposizioni al presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88 del presente regolamento.